



COMUNE DI MONOPOLI
A.O. IV Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente

**INFORMATIVA IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA
L.R. 30/2016 "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DALLE ESPOSIZIONI ALLA
RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DAL GAS 'RADON' IN
AMBIENTE CHIUSO"**

febbraio 2019

RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI CONCENTRAZIONE DI ATTIVITA' DEL GAS RADON

La **L.R. 30/2016** "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente chiuso", così come modificata dalla L.R. 36/2017, ha introdotto l'**obbligo** di effettuare specifiche **misurazioni del livello di concentrazione di attività del gas radon** da effettuarsi su base annuale, in due periodi semestrali: autunno/inverno e primavera/estate.

IN QUALI CASI VA EFFETTUATA LA MISURAZIONE

La misurazione va effettuata nei seguenti casi:

- **EDIFICI ESISTENTI**
 - **edifici aperti al pubblico** (escluse le residenze e i vani tecnici isolati a servizio di impianti a rete), limitatamente ai piani interrati, seminterrati ed ai locali a piano terra. Sono esentati i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq - salvo che in virtù di collegamenti strutturali con altri locali non derivi il superamento di tale limite dimensionale – purché dotati di adeguata ventilazione.
 - **edifici strategici** di cui al DM 14.01.2008 ed **edifici destinati all'istruzione**, compresi gli asili nido e le scuole materne.
- **NUOVE COSTRUZIONI**
 - **tutte le costruzioni** per le quali il titolo abilitativo si sia formato dopo il 19.11.2016), con esclusione dei vani tecnici isolati a servizio di impianti a rete.

CHI DEVE EFFETTUARE LA MISURAZIONE

La rilevazione va effettuata dai **GESTORI** nel caso di **EDIFICI ESISTENTI** e dai **PROPRIETARI** nel caso di **NUOVE COSTRUZIONI**. La rilevazione deve essere avviata nel rispetto dei seguenti termini:

- **EDIFICI ESISTENTI**: entro il 9 novembre 2017.
- **NUOVE COSTRUZIONI**: entro 6 mesi dal deposito della segnalazione certificata di agibilità.

COMUNICARE GLI ESITI DELLE MISURAZIONI

L'esito delle misurazioni va comunicato al Comune e ad ARPA Puglia entro i termini stabiliti dalla norma:

- **EDIFICI ESISTENTI**: **entro 1 mese** dalla conclusione del rilevamento.
Il termine ultimo per la comunicazione degli esiti del monitoraggio è l'11 febbraio 2019.
Decorso tale termine, come previsto dalla legge, il Comune intima con apposita **ordinanza** la trasmissione degli esiti del monitoraggio entro un termine non superiore a trenta giorni. La **mancata trasmissione** entro i termini stabiliti dall'ordinanza comunale, determina la **sospensione dell'agibilità** per dettato di legge.
- **NUOVE COSTRUZIONI**: **entro 1 mese** dalla conclusione del rilevamento.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

EDIFICI ESISTENTI

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 4, CO.1)

- a. edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 ed edifici destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne
- b. gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lett. a) e aperti al pubblico, con esclusione
 - dei residenziali
 - dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete

ADEMPIMENTI

1) Adempimenti necessari in caso di superamento dei livelli limite di concentrazione (art. 4, co. 3 e ss.)

Il **proprietario** dell'immobile presenta al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un **piano di risanamento** al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.

Se gli interventi di risanamento necessitano dell'acquisizione del Permesso di costruire, lo stesso non potrà essere rilasciato in assenza dell'approvazione esplicita del piano di risanamento da parte del Comune.

Negli altri casi, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l'autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell'immobile deve avviare l'esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata.

Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento (entro il termine indicato dal Comune nell'atto di approvazione del piano di risanamento), il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al Comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell'immobile. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull'osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l'espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall'ordinamento statale in materia di agibilità.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

NUOVE COSTRUZIONI

A - PROGETTI EDILIZI

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 3, CO.1)

Nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete.

ADEMPIMENTI

1) Adempimenti finalizzati al rilascio del titolo abilitativo (art. 3, co. 2)

Al fine di dimostrare la bassa probabilità di accumulo di gas radon nei locali dell'edificio, al progetto edilizio per le nuove costruzioni deve essere allegata una **relazione tecnica dettagliata** contenente:

- indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
- indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
- soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l'accumulo di gas radon nei diversi locali.

2) Adempimenti finalizzati all'agibilità dell'edificio (art. 3, co. 3)

Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate **su ogni locale della nuova costruzione** le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall'art. 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

B - PIANI URBANISTICI

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 3, CO.5)

Piani urbanistici generali e attuativi.

ADEMPIMENTI

1) Adempimenti finalizzati all'approvazione di Piani Urbanistici Generali e Attuativi (art. 3, co. 5)

L'approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da **studi preliminari del suolo e del sottosuolo**, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.

NOTE

Per la redazione dei suddetti documenti, il DM 11.10.2017 recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*, ed in particolare il p.to 2.3.5.8 può costituire un utile riferimento.

	Tipologia	Esclusioni (locali non soggetti al rispetto dei LL)	Livello Limite (LL) di concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso	Riferimento LR 30/2016
NUOVE ⁽¹⁾ COSTRUZIONI	Tutte le nuove costruzioni	• Vani tecnici isolati • Vani tecnici al servizio di impianti a rete	300 Bq/mc	art. 3, co. 2
EDIFICI ESISTENTI	Gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne		300 Bq/mc	art. 4, co. 1
		• Edifici residenziali • Vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete		
	Gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lett. a e aperti al pubblico.	Sono esentati dall'obbligo di misurazione: locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq dotati di adeguata ventilazione. Tale esenzione non vale nel caso in cui tali locali siano collegati strutturalmente con altri locali in modo tale che ne derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l'esenzione.		

⁽¹⁾ Applicabile a tutte le costruzioni per le quali il titolo abilitativo si sia formato dopo il 19.11.2016 (art. 25, co. 1, lett. f L.R. 36/2017)